

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA
ALL'IPOTESI DI CONTRATTO DECENTRATO 2016 PER IL PERSONALE DIRIGENTE
TRASFERITO NEL RUOLO REGIONALE SEPARATO AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA
L.R. 23/2015**

**Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto e
autodichiarazione relativa agli adempimenti della legge**

Data di sottoscrizione dell'ipotesi contrattuale: 12 settembre 2017

Periodo temporale di vigenza: anno 2016

Composizione della delegazione trattante di parte pubblica:

- Dott. Michele PETRELLI – Direttore della Direzione Segretariato Generale - Giunta Regionale;
- Dott. Ezio ELIA – Responsabile del Struttura Temporanea “semplificazione e completamento del percorso di attuazione della L.R. 23/2015” – Giunta Regionale;
- Dott. Fulvio MANNINO – Responsabile del Settore Trattamento economico, pensionistico, previdenziale ed assicurativo del personale - Giunta Regionale;
- Dott.ssa Francesca RICCIARELLI – Responsabile del Settore Stato Giuridico, ordinamento e formazione del personale - Giunta Regionale;
- Dott. Andrea DE LEO - Responsabile del Settore Organizzazione e Pianificazione delle Risorse Umane - Giunta Regionale

OO.SS. ammesse alla trattativa:

CGIL – CISL – UIL – CSA – DIRER

OO.SS. firmatarie dell'accordo:

CGIL – CISL – UIL – CSA - DIRER

Materia trattata dal contratto integrativo

Definizione, per il personale dirigente del ruolo separato di cui alla LR 23/2015 art 12 c. 3, dei criteri per l'impiego delle risorse di cui al fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato di cui all'art. 26 del CCNL del 23.12.1999 e per l'erogazione della retribuzione di risultato di cui all'art. 28 del contratto medesimo, spettanti per l'anno 2016.

Rispetto dell'iter adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione

Intervento dell'Organo di controllo interno

La presente documentazione è redatta sul modello degli appositi schemi ministeriali al fine di ottenere la preventiva certificazione dell'Organo di controllo interno sull'ipotesi di contratto in questione. Solo successivamente all'espressione del parere di tale Organo potrà essere specificato l'esito del controllo stesso.

Attestazione del rispetto degli obblighi di legge

La Giunta Regionale ed il Consiglio Regionale hanno adottato il provvedimento organizzativo relativo al piano della performance rispettivamente con D.G.R. n. 27-5796 del 13/5/2013 e con D.U.P. n. 111 del 1.8.2013.

Il sistema di valutazione delle prestazioni del personale dirigente è stato approvato con D.G.R. n. 20-3451 del 21 febbraio 2012 e modificato con D.G.R. n. 30-4276 del 28 novembre 2016, nonché approvato dal Consiglio Regionale con D.U.P. n. 46 del 10 aprile 2012 e modificato con D.U.P. n. 160 del 24 novembre 2016.

Sia la Giunta che il Consiglio regionale sono dotati del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione:

- per la Giunta Regionale PTPC 2015-2017 approvato con D.G.R. n. 1-1518 del 4.6.2015;

- per il Consiglio Regionale PTPC 2016-2018 approvato con D.U.P. n. 16/2016.

Ogni Piano contiene al suo interno il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, che ne è parte integrante ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 97/2016.

I Piani in questione sono costantemente aggiornati da parte delle rispettive Amministrazioni.

Premessa alla illustrazione dell'articolato del contratto

Al fine di fornire un quadro esaustivo del contesto in cui è maturata l'ipotesi di contratto decentrato di cui trattasi occorre innanzitutto specificare che:

L'ipotesi di contratto decentrato in oggetto è redatta in ossequio al disposto dell'art. 1, comma 96 lett. A) della L. 56 /2014 come richiamato ed applicato al personale dirigente trasferito ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23/2015;

L'art. 1, comma 96 lett. a) della L. 56 /2014 stabilisce che il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata; le corrispondenti risorse sono trasferite all'ente destinatario; in particolare, quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto

previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della legge 56/2014.

Con la citata L.r. 23/2015 è stato pertanto istituito un ruolo regionale separato per consentire la gestione economica e giuridica del personale trasferito per il periodo transitorio, nell'attesa del nuovo CCNL.

La suddetta norma nazionale richiede la costituzione di specifici fondi e conseguentemente la stipula di un contratto decentrato specifico.

Le modalità per la quantificazione delle risorse accessorie da destinare alla costituzione dei fondi indicati dalla L. 56/2014 sopramenzionata sono state trattate sia in sede di Osservatorio tecnico regionale che nazionale con l'intento di individuare linee guida comuni.

Con verbale n. 39/2 del 17 ottobre 2016 la Giunta regionale ha dato indicazioni in merito alla quantificazione dei fondi accessori e alla contrattazione decentrata.

In particolare la Giunta regionale, per quanto riguarda la quantificazione delle risorse, come proposto dalla Commissione Affari istituzionali della Conferenza delle regioni, ha precisato che devono essere costituiti distinti fondi accessori per il personale di ciascuna provincia, sia per il personale delle categorie che per il personale di area dirigenziale trasferito alla Regione Piemonte. I fondi derivano dall'ammontare delle risorse per i compensi al personale trasferito relativi agli istituti del trattamento accessorio previsti dai contratti collettivi nazionali negli importi stabiliti in base alle clausole dei contratti degli enti di provenienza con riferimento ai contratti decentrati vigenti per l'anno 2015, o per l'anno 2014, nel caso non fosse stato ancora sottoscritto il contratto decentrato 2015.

La Regione nel corso del 2016 ha richiesto agli enti interessati la ricognizione delle risorse inerenti il salario accessorio ivi compreso l'aggiornamento al 2015 qualora i valori dei compensi o delle indennità fisse o variabili siano stati rideterminati rispetto all'anno precedente;

All'esito di tale ricognizione la disponibilità delle risorse destinate al trattamento accessorio è stata disposta con D.G.R. 36-4510 del 29.12.2016, parzialmente modificata con D.G.R. n. 23-5077 del 22.5.2017 per adeguare le risorse sulla base di più aggiornate certificazioni del salario accessorio trasmesse dagli enti.

La costituzione del fondo posizione-risultato è compito dell'Amministrazione, che vi provvede in ottemperanza alla normativa vigente in materia, e non è oggetto di contrattazione integrativa, ma di mera informativa alla parte sindacale; la definizione delle regole per l'impiego delle risorse del fondo è invece oggetto di negoziazione tra Amministrazione e OO.SS.; con gli stessi provvedimenti di cui sopra l'Amministrazione regionale ha pertanto contestualmente fornito alla delegazione trattante di parte pubblica gli indirizzi a cui attenersi per la definizione della trattativa.

Illustrazione dei contenuti del contratto

Con l'ipotesi di contratto decentrato sottoscritta in data 12 settembre 2017 le parti, concordano che:

- 1) per l'anno 2016, primo anno di attuazione del riordino delle funzioni delle Province, il trattamento accessorio attribuito al personale dirigente trasferito nel ruolo regionale separato di durata transitoria è finanziato con le risorse individuate nel prospetto allegato al presente contratto, come desunto dalle più recenti quantificazioni fornite allo stato attuale dagli enti. Sono fatte salve eventuali integrazioni di risorse per l'anno 2016 comunicate successivamente da parte degli enti stessi, nonché i possibili effetti di interventi normativi o contrattuali nazionali sulle modalità applicative di cui all'art.1, comma 96 lett. a) della l.56/2014;
- 2) al personale dirigente sono riconosciuti per l'anno 2016 e fino alla sottoscrizione del contratto integrativo successivo al prossimo contratto nazionale, i compensi degli istituti accessori in godimento alla data di trasferimento, salvo gli eventuali casi di novazione contrattuale individuale;
- 3) il compenso relativo agli istituti del trattamento accessorio di risultato è erogato negli importi in godimento individuati in base alle clausole e alle risorse dei più recenti contratti decentrati degli enti di provenienza come trasmessi dagli stessi;
- 4) Il personale riallocato nelle strutture regionali viene valutato con la metodologia applicata ai dirigenti del ruolo ordinario, mentre la valutazione del personale in posizione di distacco ai sensi dell'art.12 della l.r. 23/2015 e la relativa quantificazione degli importi sono di competenze dei rispettivi enti di assegnazione, secondo le relative metodologie.

Il contratto in oggetto si coordina con il contratto decentrato 2016 della dirigenza regionale del 12 settembre 2017 che prevede la seguente clausola

Le parti danno infine atto che al termine del processo di costituzione in atto confluiranno nel fondo posizione-risultato della dirigenza gli specifici fondi di cui all'art. 96, lett. a) della legge n. 56/2014, destinati al trattamento accessorio del personale dirigente trasferito dalle province, mantenendone la loro specificità e che nelle more della definizione contrattuale prevista per legge, a seguito del conferimento di incarichi di responsabilità di struttura a dirigenti provenienti dai ruoli provinciali, il trattamento economico accessorio, posizione e risultato, trova prioritaria collocazione nel fondo corrispondente a quello dell'ente di provenienza. Nel fondo regionale della dirigenza trova collocazione l'eventuale parte eccedente la retribuzione accessoria già in godimento al momento del trasferimento, derivante dalla collocazione di tali dirigenti nella struttura organizzativa regionale.

Il quadro di sintesi delle risorse del fondo di posizione e risultato 2016 per il personale dirigente del ruolo separato è dato dalla tabella allegata.

Il contratto non dispone o determina effetti abrogativi impliciti.

Le risorse da destinarsi alla retribuzione di risultato del personale dirigente sono erogate al personale avente titolo, preso atto delle valutazioni espresse nei confronti del proprio personale dirigenziale dalle competenti strutture della Giunta, visto il sistema di valutazione delle prestazioni del personale dirigente approvato con D.G.R. n. 20-3451 del

21 febbraio 2012 e modificato con D.G.R. n. 30-4176 del 28 novembre 2016. Per il personale dirigente distaccato si applica il disposto della convenzione stipulata con la Città Metropolitana e le province che prevede che “Ai dipendenti distaccati che operano presso le strutture della Provincia (o Città metropolitana) viene applicato il sistema di misurazione e valutazione adottato dallo stesso Ente”.

I risultati attesi dall'applicazione del contratto decentrato di cui trattasi si possono identificare, in sintesi, nella gestione degli istituti contrattuali per il personale dirigente trasferito nel ruolo separato garantendo l'applicazione dei principi di valutazione, premialità e selettività, nelle more del processo di convergenza definito dalla Legge.

Visto

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

Semplificazione e completamento del
percorso di attuazione della LR 23/2015

Dott. Ezio ELIA

Il Direttore della Direzione
Segretariato Generale
della Giunta Regionale
Dott. Michele PETRELLI